



originale

# COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione                      Straordinaria                      1°                      Convocazione

N°            40            del            04/10/2017           

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di ottobre, alle ore 17,57 in Sora e nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
01) <b>Sindaco</b> <b>DE DONATIS ROBERTO</b>	X				
1) <b>CASCHERA LINO</b>	X		9) <b>COLETTA NATALINO</b>	X	
2) <b>MOSTICONE ALESSANDRO</b>	X		10) <b>BRUNI MASSIMILIANO</b>	X	
3) <b>LECCE ANTONIO</b>	X		11) <b>TERSIGNI ERNESTO</b>	X	
4) <b>DE GASPERIS FRANCESCO</b>	X		12) <b>TERSIGNI VALTER</b>	X	
5) <b>PETRICCA SERENA</b>	X		13) <b>D'ORAZIO MARIA PAOLA</b>	X	
6) <b>CASTAGNA SIMONA</b>	X		14) <b>DI STEFANO LUCA</b>	X	
7) <b>FARINA ANTONIO</b>		X	15) <b>PINTORI FABRIZIO</b>	X	
8) <b>DE DONATIS FLORIANA</b>	X		16) <b>VINCIGUERRA AUGUSTO</b>	X	

Presenti n. 16 assenti n. 1

Presiede l' Avv. Antonio Lecce

Assiste, con funzioni di Segretario Generale del Comune Dr. Amedeo Scarsella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione è stato esteso anche agli Assessori Comunali, che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute**

Gli interventi dei relatori e dei Consiglieri risultano integralmente riportati sul verbale della seduta, agli atti d'ufficio, ed ai quali si fa pieno riferimento.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 (di seguito indicato con Decreto correttivo”);

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30/09/2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si

verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.U.S.P. anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20 c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due categorie precedenti, sopra citate;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**PRESO ATTO** che le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 dal Comune di Sora erano le seguenti:

	Ragione sociale / denominazione partecipazione	CODICE FISCALE/ PARTITA IVA	Forma Giuridica	Quota % di partecipazione diretta
1	AMBIENTE S.U.R.L.	[02013850603]	S.U.R.L.	100%
2	FARMACIA COMUNALE SRL	[02112880600]	SRL	51,00%

3	CCN SOCIETA' CONSORTILE ARL	[02532350606]	SRL	51,00%
4	SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.A.F. SPA	[90000420605]	SPA	1,08695652%
5	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE	00290890607	Consorzio	6,30%
6	CONSORZIO "AIPES ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO SOCIALE - CONSORZIO PER I SERVIZI ALLA PERSONA"	02013800608	Consorzio	6,16%

**TENUTO CONTO** che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Sora alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 e D. Lgs. 100/2017 emerge che alla data odierna nessuna di esse presenta caratteristiche in contrasto con la normativa attuale, fatta salva la partecipazione nella CCN Società Consortile a r.l., peraltro già in fase di liquidazione dal 31/12/2015;

**RITENUTO** pertanto di confermare le azioni intraprese e di dare atto che non sono necessarie ulteriori azioni di revisione delle partecipazioni detenute;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" che l'Ente ha regolarmente adottato;

**PRESO ATTO** che il Comune di Sora ha attuato una razionalizzazione delle società partecipate fin dal 2015 proseguendo il percorso fino alla data odierna, come risulta dalle seguenti deliberazioni:

- 1) la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 08 aprile 2015;
- 2) la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 29 aprile 2015
- 3) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 12 novembre 2015, e consequenziali provvedimenti attuativi;

**PRESO ATTO** che le sopra citate deliberazioni e la relazione di aggiornamento sono state inviate alla Corte dei Conti, in data 08/03/2016 (ns. protocollo 10790 del 17.03.2016);

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata dall'ente come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione ove necessaria, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RITENUTO** pertanto di confermare le azioni intraprese e di dare atto che non sono necessarie ulteriori azioni di revisione delle partecipazioni detenute;

**DATO ATTO** che a conclusione delle verifiche effettuate ed analiticamente indicate nel documento allegato A, risulta che possono essere mantenute, in quanto riconducibili nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P., le partecipazioni relativamente alle seguenti società:

- Ambiente s.u.r.l.
- Farmacia Comunale s.r.l
- Società Ambiente Frosinone Spa (Saf Spa)
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone
- Consorzio "AIPES associazione intercomunale per esercizio sociale - consorzio per i servizi alla persona".

**DATO ATTO** sempre all'esito delle verifiche effettuate si intende confermare la decisione di procedere alla liquidazione della CCN Società Consortile a r.l., cui il Comune di Sora partecipa con una quota del 51%, liquidazione già disposta con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 21.12.2015;

**VISTO** che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n.3), D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità dell'atto sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Esce prima della votazione il Consigliere Mosticone Alessandro;

**MEDIANTE** votazione resa nei modi e termini di legge:

PRESENTI: 15 VOTANTI: 11 FAVOREVOLI: 10 CONTRARI: 1 ASTENUTI: 4

(Contrari n. 1: Pintori) (Astenuiti n.4: Tersigni Ernesto, Tersigni Valter, D'Orazio, Di Stefano)

#### **DELIBERA**

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sora alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di mantenere, in quanto riconducibili nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P., le partecipazioni relativamente alle seguenti società:

- Ambiente s.u.r.l.
- Farmacia Comunale s.r.l
- Società Ambiente Frosinone Spa (Saf Spa)
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone
- Consorzio "AIPES associazione intercomunale per esercizio sociale - consorzio per i servizi alla persona".

alla persona”.

- 3) di dare atto che la CCN Società Consortile a r. l., cui il Comune di Sora partecipa con una quota del 51%, è posta in liquidazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 21.12.2015;
- 4) che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
- 5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA l'urgenza, di provvedere in merito, con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

PRESENTI: 15    VOTANTI: 11    FAVOREVOLI: 10    CONTRARI: 1    ASTENUTI: 4  
(Contrari n. 1: Pintori) (Astenuiti n.4: Tersigni Ernesto, Tersigni Valter, D'Orazio, Di Stefano)

### **DELIBERA**

riconosciuta l'urgenza e l'indifferibilità nel provvedere, che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**RELAZIONE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DEL COMUNE DI SORA**  
**“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19**  
**AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100 -**  
**RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE”**

## 1) AMBIENTE S.U.R.L.

**AMBIENTE S.U.R.L.** nasce nel 1997, su iniziativa del Comune di Sora, con l'obiettivo di promuovere una gestione dei servizi di igiene urbana e di verde pubblico in ambito comunale. Fin dalla nascita l'azienda si presenta come società per azioni a capitale misto pubblico-privato, e si trasforma successivamente in "house" acquisendo il 100% delle azioni. Oggi, oltre alla gestione completa del ciclo dei rifiuti e del verde pubblico, è impegnata anche in attività di bonifica e disinfezione.

Ambiente s.u.r.l. conta 60 addetti.

L'obiettivo primario di Ambiente s.u.r.l. è migliorare la qualità della vita ambientale a Sora costruendo un rapporto di fiducia con i cittadini e le imprese, perseguendo l'equilibrio economico ed ambientale, valorizzando l'impegno dei lavoratori, rispettando e presidiando la legalità nella gestione dei rifiuti.

AMBIENTE s.u.r.l. ha come oggetto sociale una pluralità di servizi, nel dettaglio indicati nell'art. 2 dello Statuto, tra i quali assumono particolare rilievo:

- a) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani da differenziare con la metodologia della raccolta porta a porta;
- b) servizi di igiene urbana;
- c) pulizia e diserbo delle strade periferiche.

La Società ha implementato il servizio di raccolta differenziata "porta a porta" e gestisce l'ecocentro, implementando un sistema che ha permesso un raggiungimento di un'elevata percentuale di raccolta differenziata. Gestisce inoltre il servizio di sosta a pagamento.

Inoltre, la riorganizzazione societaria attuata ha permesso una gestione in forma snella e con l'efficacia della privata imprenditoria dei servizi comunali affidati.

La partecipazione è riconducibile nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P.

### **Conclusioni**

Non si riscontrano nella società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione di mantenere la partecipazione al 100% della Ambiente s.u.r.l. in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Sora.



## 2) FARMACIA COMUNALE SRL

Il Comune di Sora partecipa alla Farmacia Comunale srl con una quota del 51%. L'oggetto sociale della società è la "*gestione di farmacie comunali nei limiti consentiti dalla vigente legislazione*" (art. 3 dell'atto costitutivo). Anche questa società è stata oggetto di una profonda riorganizzazione societaria che ha riguardato gli organi sociali, limitandone i relativi costi di gestione.

L'andamento della gestione della farmacia ha portato degli utili, rimanendo però entro valori sicuramente "modesti".

Per tale ragione, fermo l'attuale mantenimento della partecipazione, è allo studio la valutazione di una possibile dismissione. Infatti con delibera di Giunta comunale n. 191 del 02/08/2017 è stato impartito al Dirigente un atto di indirizzo affinché si procuri una apposita valutazione sui seguenti punti:

- 1) rendimento prospettico futuro della stessa Società;
- 2) valore della partecipazione del 51% nel caso di alienazione con indicazione delle procedure e dei tempi attesi di conclusione del procedimento, tenuto conto della specifica normativa che disciplina le società pubbliche.

La partecipazione è riconducibile nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P.

### **Conclusioni**

Non si riscontrano nella società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P

Si conferma, allo stato, l'intenzione dell'amministrazione di mantenere la partecipazione al 51% della Farmacia Comunale srl in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Sora.

### **3) Società CCN Società Consortile a r.l.**

Il Comune di Sora partecipa al CCN Società Consortile a r.l., con una quota del 51%.

La società ha finalità consortili e, quindi, non ha scopo di lucro. Ha per oggetto la promozione del centro storico di Sora e zone limitrofe ad esso collegate. Tale area è caratterizzata dal complesso degli esercizi commerciali e di ogni altro tipo di attività, avente anche fine sociale, presenti nella suddetta zona.

Tale area viene identificata come "Centro commerciale naturale".

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 21.12.2015 è stata disposta la liquidazione della Società.

#### **Conclusioni**

Per la predetta partecipazione si conferma la volontà di dismissione, mediante la liquidazione della Società.

#### **4) SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SPA (SAF SPA)**

Il Comune di Sora ha una compartecipazione del 1,08695652% nella Società Ambiente Frosinone spa (SAF spa). La Società interamente Pubblica, è composta dai Comuni della provincia di Frosinone più l'Amministrazione Provinciale: ciascuno in quote uguali a prescindere dalla popolazione. Il suo scopo non è quello di fare speculazione economica, ma ricevere rifiuti prodotti dai Comuni, recuperare le materie prime (carta, plastica, metalli ecc...) e lavorare ciò che rimane, trasformandolo in combustibile dal quale ricavare energia. Attraverso la sua attività la Saf ha evitato ogni emergenza legata alla presenza di rifiuti in provincia di Frosinone e impedito che ciò accadesse in altre località del Lazio. Con il fatturato della Saf, vengono realizzati investimenti tecnologici per avere impianti sempre più moderni e sicuri per l'ambiente e creare occupazione economica.

La suddetta società svolge attività di "Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti" e la partecipazione del Comune è funzionale al conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, in base a provvedimenti regionali assolutamente vincolanti per l'Ente.

La partecipazione è riconducibile nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P.

#### **Conclusioni**

Non si riscontrano nella società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione di mantenere la partecipazione al 1,08695652% nella Società Ambiente Frosinone spa (SAF spa) in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Sora.

## 5) CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE

I Consorzi per lo Sviluppo Industriale vengono previsti dalla Legge n. 634 del 1957 con lo scopo di promuovere, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dagli stessi, le condizioni necessarie per lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.

La storia del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone ha inizio con il D.P.R. n.1526 dell'11 ottobre 1963 che istituisce il Nucleo di Industrializzazione della Valle del Sacco. Il Comune di Sora ha una partecipazione del 6,30%. Esso costituisce, ai sensi della legge regionale n. 13 del 29.05.1997 l'unico Ente Pubblico di natura economica deputato, nelle sue articolazioni territoriali, allo sviluppo integrato di tutta la Provincia di Frosinone.

Nel corso dei 50 anni dalla costituzione, il Consorzio ASI (Area Sviluppo Industriale) ha realizzato numerose infrastrutture (strade, acquedotti, reti fognanti, impianti per la depurazione, etc.) che, per lo più, provvede ancora a gestire, tra le quali:

- Impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue dell'agglomerato di Frosinone - sito in Ceccano - e relativa rete fognaria;
- Impianto di depurazione delle acque reflue dell'agglomerato di Cassino-Pontecorvo - sito in Villa Santa Lucia - e relativa rete fognaria;
- Rete fognaria acque reflue nere e meteoriche dell'agglomerato di Anagni;
- Acquedotto potabile dell'agglomerato di Frosinone;
- Acquedotto industriale "Laghetto" dell'agglomerato di Frosinone;
- Impianto trattamento acque uso industriale "Fiume Sacco" dell'agglomerato di Frosinone;
- Acquedotto industriale dell'agglomerato di Anagni;
- Acquedotto industriale dell'agglomerato di Cassino-Pontecorvo;
- Superstrada Frosinone-Sora;
- Rete in fibra ottica consortile in banda ultralarga;
- Raccordo ferroviario stabilimenti Fiat Auto spa – SADA spa dell'agglomerato di Cassino-Pontecorvo;
- Raccordo ferroviario dell'agglomerato industriale di Cassino-Pontecorvo e nuova stazione ferroviaria di Piedimonte San Germano;
- Raccordo ferroviario dell'agglomerato di Frosinone;
- Gasdotto dell'agglomerato di Frosinone;
- Strade ed assi attrezzati degli agglomerati industriali di Frosinone, Anagni, Ceprano e Cassino.

Il territorio di competenza del Consorzio, regolato dal Piano Regolatore Territoriale sovraordinato, redatto dallo stesso Ente, comprende oggi i seguenti agglomerati industriali:

1. Agglomerato di Frosinone – superficie totale ha 2.205 - formato dai Comuni di: Frosinone, Alatri, Ceccano, Ferentino, Morolo, Patrica, Supino;
2. Agglomerato di Anagni – superficie totale ha 883 - formato dai Comuni di: Anagni, Sgurgola;
3. **Agglomerato di Sora-Isola Liri** – superficie totale ha 363 - formato dai Comuni di: Sora, Isola del Liri, Arpino, Broccostella, Monte S. Giovanni Campano;
4. Agglomerato di Ceprano – superficie totale ha 500 - formato dai Comuni di: Ceprano, Falvaterra e Pofi.

Nell'ambito degli agglomerati industriali di cui sopra, l'Ente provvede all'assegnazione di area e/o immobile destinati ad accogliere l'insediamento produttivo. Il modulo per richiedere l'assegnazione di area e il relativo Regolamento sono disponibili sul sito.

L'attività produttiva assegnataria di area potrà usufruire di tutti i servizi consortili quali: fogne, acquedotti, fibra ottica, etc.

L'Ente è disciplinato dalla Legge n.317 del 1991, che all'art. 36 riconosce ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale la natura di enti pubblici economici, dalla Legge Regionale n. 13 del 1997 e dallo Statuto consortile.

Fanno parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone:

1. Amministrazione Provinciale di Frosinone
2. Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Frosinone
3. Comune di Alatri
4. Comune di Anagni
5. Comune di Arnara
6. Comune di Broccostella
7. Comune di Ceccano
8. Comune di Arpino
9. Comune di Ceprano
10. Comune di Falvaterra
11. Comune di Ferentino
12. Comune di Frosinone
13. Comune di Isola del Liri
14. Comune di Monte San Giovanni Campano
15. Comune di Morolo
16. Comune di Pastena
17. Comune di Patrica
18. Comune di Pofi
19. Comune di Ripi
20. Comune di Sgurgola
21. Comune di Sora
22. Comune di Supino
23. Comune di Torre Cajetani
24. Comune di Veroli
25. Comune di Vicalvi
26. 12° Comunità Montana del Lazio "Monti Ernici"
27. Unindustria Frosinone - CNA - Federlazio

La partecipazione è riconducibile nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P.

### **Conclusioni**

Non si riscontrano nel Consorzio in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

## 6) CONSORZIO “AIPES ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO SOCIALE - CONSORZIO PER I SERVIZI ALLA PERSONA”

Il Consorzio “AIPES Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale - Consorzio per i Servizi alla Persona” è costituito dai comuni di Alvito, Arce, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Rocca D’Arce, San Biagio Saracinisco, San Donato Val Di Comino, Santopadre, Settefrati, Sora, Vicalvi, Villa Latina ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per la gestione associata dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari nell’ambito territoriale del Distretto “C” di Sora. 25.

Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni, dotato di personalità giuridica, del patrimonio conferito e di autonomia gestionale.

Il Comune di Sora ha una partecipazione nel Consorzio del 6,16%.

L’AIPES nasce il 27 maggio 1997 (con denominazione ASpES) come Consorzio di Comuni della Media Valle del Liri, con lo scopo di attuare politiche comuni di gestione dei servizi sociali.

Nel 1999, il Consorzio si trasforma in Autorità Istituzione per l’Esercizio di Servizi (AIPES), essendo stato incluso dall’Ente Regione nei 7 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individuati in tutto il territorio regionale per sperimentare forme giuridico-istituzionali innovative per l’attivazione delle politiche sociali.

Con la pubblicazione dello Statuto e della Convenzione sul BURL n. 33 suppl. Ord. n. 6 del 30 novembre 2004 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 si costituisce l’A.I.P.E.S. Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale – Consorzio per i Servizi alla Persona.

Il Consorzio AIPES è l’Ente Capofila dei 27 Comuni del Distretto FR/C e si è costituito per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell’ambito territoriale dello stesso distretto.

Il sistema degli interventi e delle prestazioni predisposto dall’AIPES è il risultato di un’accurata conoscenza del territorio e del contesto sociale di riferimento.

### **Personale qualificato:**

- psicologi;
- sociologi;
- pedagogisti;
- assistenti sociali;
- impiegati amministrativi;

che opera secondo specifici **piani di intervento** e attraverso **sistemi** di:

- lettura dei bisogni del territorio ed attivazione delle risorse;
- progettualità e programmazione degli interventi;
- verifica dell’impatto sociale delle iniziative realizzate.

La partecipazione è riconducibile nell’alveo delle casistiche di cui all’art 4 T.U.S.P.

### **Conclusioni**

Non si riscontrano nel Consorzio in esame le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione di mantenere la partecipazione al 6,16% nel Consorzio "AIPES Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale - Consorzio per i Servizi alla Persona" in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Sora.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;


g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione di mantenere la partecipazione al 6,30 % nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Sora.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Avv. ANTONIO LECCE



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. AMEDEO SCARSELLA



SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



N. \_\_\_\_\_ /Albo On Line

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del sito informatico comunale ([www.comune.sora.fr.it](http://www.comune.sora.fr.it)) ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 69/2009 e ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

SORA, Li 19 OTT. 2017


IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Maria Luisa Mancini



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Amedeo Scarsella



Il presente atto è:

- immediatamente eseguibile lo stesso giorno in cui è stato adottato.
- esecutivo dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.